



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

Dr. Valter Camillo Del Rosario

Presidente- relatore

Dr. Antonio D'Amato

Consigliere

Dr. Andrea Liberati

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **23332** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei Conti per le Marche nei confronti di **Spinelli Giulia**, nata a Montefalcone Appennino il 19/5/1961 (c.f. SPNGLI61E59F493Q), residente a Pedaso (FM), in via G. Leopardi, n. 14, difesa dall'avv. Maria Grazia D'Angelo, pec: mariagrazia.dangelo@pec-avvocatiteramo.it, con domicilio eletto presso il suo studio legale, in via Garibaldi, n. 6, Pedaso (FM);
esaminati gli atti e i documenti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 13 giugno 2023, con l'assistenza del segretario dr. Matteo Quattrini, il presidente relatore dr. Valter Camillo Del Rosario, il Pubblico Ministero, in persona del dr. Antonio Palazzo, e l'avv. Maria Grazia D'Angelo per la convenuta Spinelli Giulia.

FATTO

Con atto di citazione depositato in segreteria in data 28 dicembre 2022 e ritualmente notificato la Procura Regionale ha convenuto in giudizio Spinelli Giulia, al fine di ottenerne la condanna al pagamento di € 20.000,00 in favore dell'A.S.U.R. Marche (Azienda Sanitaria Unica Regionale per le Marche), a titolo di risarcimento del danno arrecato all'immagine dell'Amministrazione, nonché alla rifusione delle spese processuali in favore dello Stato.

A tal proposito, la Procura ha evidenziato che la Spinelli, ex impiegata amministrativa dell'A.S.U.R. Marche, Area Vasta n. 5, in servizio presso la Cassa del Centro Unico di Prenotazione (C.U.P.) del Presidio Ospedaliero "Madonna del Soccorso" in San Benedetto del Tronto, è stata penalmente condannata ad anni 2 e mesi 10 di reclusione, con sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1700/2021, pubblicata il 13/10/2021, divenuta irrevocabile l'1/7/2022 (a seguito di conferma da parte della Corte di Cassazione), in quanto riconosciuta colpevole del reato di "peculato continuato" (artt. 81 cpv. e 314 del c.p.).

In particolare, è stato accertato che la Spinelli nel periodo settembre/ottobre 2014, in varie occasioni e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, si era illecitamente appropriata di somme di denaro, ammontanti complessivamente ad € 34.700,86, versate dagli utenti per "tickets" inerenti a prestazioni sanitarie fruito in quel presidio ospedaliero.

La Procura ha sottolineato che il procedimento penale in cui è stata coinvolta la Spinelli ha avuto una vasta eco mediatica sia sulla stampa

locale sia su quotidiani d'informazione "on line" (tra cui: Corriere Adriatico- cronaca di San Benedetto del Tronto del 9/11/2014; Il Messaggero- edizione Marche del 24/11/2014; Il Resto del Carlino- Cronaca di Ascoli Piceno del 21/4/2016; Riviera Oggi on line del 20/3/2019; Ascoli Notizie IT on line del 20/3/2019), determinando in tal modo dinanzi alla collettività una notevole lesione dell'immagine e del prestigio dell'Amministrazione cui apparteneva la Spinelli.

La Procura ha, altresì, rammentato che con sentenza n. 244/2019, emessa da questa Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti e passata in giudicato, la Spinelli è già stata condannata a risarcire il danno patrimoniale diretto cagionato all'A.S.U.R., per effetto delle illecite sottrazioni delle somme di denaro versate dagli utenti a titolo di "tickets".

Replicando alle deduzioni con cui la Spinelli aveva sostenuto che: all'epoca in cui aveva tenuto gli illeciti comportamenti, ella non sarebbe stata in grado di percepire il loro disvalore, essendo affetta da ludopatia (dipendenza dal gioco d'azzardo) e da disturbi psicologici (oggettivamente riscontrati da consulenti tecnici, sia in occasione del giudizio penale che di quello di responsabilità amministrativa per danno erariale diretto);

del danno all'immagine subito dall'Amministrazione dovrebbero, pertanto, rispondere anche, a titolo di colpa "in eligendo" o "in vigilando", i dirigenti dell'A.S.U.R. preposti al controllo dell'idoneità psico-fisica dei dipendenti ad esercitare le rispettive mansioni lavorative, in quanto, pur essendo a conoscenza della ludopatia e dei

disturbi psicologici della Spinelli, non avevano disposto

l'assegnazione della medesima a compiti non comportanti maneggio

di denaro e contatti diretti con gli utenti;

la Procura ha evidenziato che il Giudice penale ha motivatamente

escluso sia che le illecite e reiterate appropriazioni di somme di

denaro pubblico da parte della Spinelli fossero state causalmente

connesse alla ludopatia sia che vi fossero stati comportamenti

gravemente negligenti da parte di dirigenti e funzionari dell'A.S.U.R.

preposti alla vigilanza sui dipendenti.

Ritenendo, pertanto, sussistenti tutti i presupposti normativamente

previsti, la Procura ha chiesto che la Spinelli sia condannata a risarcire

il danno arrecato all'immagine dell'A.S.U.R. Marche.

Per quanto riguarda la concreta quantificazione dell'onere risarcitorio,

il P.M. ha sostenuto che, in considerazione del complessivo contesto

in cui la Spinelli aveva tenuto i comportamenti illeciti e penalmente

sanzionati, siano ravvisabili adeguati elementi per ritenere non

applicabile alla fattispecie in esame la presunzione di cui all'art. 1,

comma 1-sexies, della L. n. 20/1994 (introdotto dalla legge n.

190/2012 in tema di misure anticorruzione), secondo cui: "Nel

giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della

Pubblica Amministrazione, derivante dalla commissione di un reato

contro la stessa P.A. accertato con sentenza passata in giudicato, si

presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro

o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal

dipendente", dovendo ritenersi più congrua una quantificazione da

effettuarsi in via equitativa, sulla scorta dei parametri di tipo “oggettivo, soggettivo e sociale”, elaborati dalla consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti.

Pertanto, tenuto conto della posizione organizzativa non apicale della Spinelli nell’ambito dell’A.S.U.R., del livello di gravità e della reiterazione dei reati di peculato da lei compiuti, del loro disvalore sociale, della loro cospicua eco mediatica, dell’entità della lesione così inferta all’immagine ed al prestigio della P.A., la Procura ha chiesto la condanna della Spinelli al pagamento di € 20.000,00 in favore dell’Amministrazione d’appartenenza.

* * * * *

Nel costituirsi in giudizio con memoria depositata in data 25/5/2023, la Spinelli ha sostanzialmente reiterato quanto già esposto in sede di deduzioni preprocessuali in ordine:

alla circostanza che la ludopatia e gli altri disturbi psicologici da cui era affetta non le avrebbero consentito di percepire adeguatamente l’illiceità dei comportamenti tenuti ed il loro disvalore;

ai profili di corresponsabilità nella causazione del danno all’immagine della P.A., che, a suo avviso, sarebbero imputabili a dirigenti dell’A.S.U.R., i quali, essendo a conoscenza della ludopatia da cui era affetta, l’avrebbero dovuta esonerare dall’espletamento di mansioni comportanti il maneggio di denaro.

Conclusivamente, la Spinelli ha chiesto che: sia respinta la domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti dalla Procura; in subordine, che sia applicato in suo favore il potere riduttivo dell’addebito.

* * * * *

All'odierna udienza, il P.M. ed il difensore della Spinelli hanno sinteticamente illustrato le rispettive tesi, confermando le conclusioni formulate per iscritto.

DIRITTO

Il Collegio giudicante reputa che la domanda proposta dalla Procura nei confronti di Spinelli Giulia sia giuridicamente fondata, sussistendo nella fattispecie in esame tutti i presupposti normativamente prescritti per il risarcimento del danno arrecato all'immagine ed al prestigio della P.A.

A tal proposito, deve rammentarsi che l'art. 1, comma 1-sexies, della L. n. 20/1994, oltre che fornire un criterio presuntivo per la quantificazione del danno all'immagine, prevede due indefettibili presupposti per la contestazione di tale tipologia di danno, i quali assurgono a vere e proprie condizioni dell'azione (cfr., ex multis, Sez. Toscana, n. 174/2018; Sez. Emilia- Romagna, n. 172/2017; Sez. App. Sicilia, n. 183/2016, Sez. Marche n. 19/2023), ossia che:

il danno all'immagine possa scaturire unicamente dalla commissione di un reato contro la stessa Pubblica Amministrazione;
tale reato sia stato accertato con sentenza passata in giudicato.

Orbene, nel caso di specie, appare indiscutibile la sussistenza di tali presupposti, considerato che la Spinelli è stata condannata in via definitiva alla pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione, con sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1700/2021, pubblicata il 13/10/2021, divenuta irrevocabile l'1/7/2022 (a seguito di conferma

da parte della Corte di Cassazione), in quanto riconosciuta colpevole del reato di "peculato continuato" (artt. 81 cpv. e 314 del c.p.), essendo stato accertato che ella (in qualità d'impiegata amministrativa dell'A.S.U.R. Marche, Area Vasta n. 5, in servizio presso la Cassa del Centro Unico di Prenotazione del Presidio Ospedaliero "Madonna del Soccorso" in San Benedetto del Tronto) nel periodo settembre/ottobre 2014, in varie occasioni e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, si era illecitamente appropriata di somme di denaro, ammontanti complessivamente ad € 34.700,86, versate dagli utenti per "tickets" inerenti a prestazioni sanitarie fruite in quel presidio ospedaliero.

Ugualmente evidente risulta essere la lesione arrecata all'immagine ed al prestigio dell'A.S.U.R. Marche, conseguente alla vicenda penale in cui è stata coinvolta la Spinelli, lesione comprovata anche dal tenore delle notizie riportate negli articoli di stampa e d'informazione "on line", acquisiti agli atti, indubbiamente idonee ad ingenerare nell'opinione pubblica un senso di sfiducia nella correttezza, nella legalità e nell'onestà dei dipendenti di tale Amministrazione.

Per quanto riguarda le tesi difensive addotte dalla Spinelli, secondo cui:

all'epoca in cui aveva tenuto gli illeciti comportamenti, ella non sarebbe stata in grado di percepire il loro disvalore, essendo affetta da ludopatia (dipendenza dal gioco d'azzardo) e da disturbi psicologici; del danno all'immagine subito dall'Amministrazione dovrebbero, pertanto, rispondere anche, a titolo di colpa "in eligendo" o "in

vigilando”, i dirigenti dell’A.S.U.R. preposti al controllo dell’idoneità psico-fisica dei dipendenti ad esercitare le rispettive mansioni lavorative, in quanto, pur essendo a conoscenza della ludopatia e dei disturbi psicologici della Spinelli, non avevano disposto l’assegnazione della medesima a compiti non comportanti maneggio di denaro e contatti diretti con gli utenti;

il Collegio giudicante osserva che trattasi di argomentazioni che sono già state ritenute inconferenti dal Giudice penale.

In particolare, nella sentenza n. 1700/2021 della Corte d’Appello di Ancona (confermata dalla Corte di Cassazione) è stato evidenziato, in primo luogo, che:

le modalità delle azioni compiute dalla Spinelli hanno dimostrato una vera e propria capacità di progettazione e realizzazione dei reati di peculato, essendosi ella reiteratamente appropriata di somme di denaro di cui aveva la disponibilità per ragioni d’ufficio ed avendo, altresì, appositamente omesso di provvedere alla doverosa rendicontazione mensile di quanto riscosso, circostanze denotanti una certa scaltrezza ed abilità tecnica da parte sua;

non è emersa la prova del presunto nesso eziologico tra la ludopatia e le condotte criminose poste in essere;

risultava, invece, documentalmente dimostrato che ella aveva cospicui debiti nei confronti di varie banche per effetto di conti correnti “in rosso” e di mutui non ancora restituiti, ragion per cui era assai più logico e plausibile ritenere che le somme sottratte all’Amministrazione fossero state impiegate dalla Spinelli per finalità non riconducibili alla

ludopatia.

In secondo luogo, il Giudice penale ha escluso che alla causazione del danno arrecato dalla Spinelli all'A.S.U.R. potessero aver contribuito comportamenti caratterizzati da colpa "in eligendo" o "in vigilando", tenuti da dirigenti dell'Amministrazione presso cui la medesima prestava servizio.

A tal proposito, il Giudice penale ha evidenziato che:

il dirigente dell'Unità Operativa competente alla gestione ed alla vigilanza sulle Casse del C.U.P. del presidio ospedaliero di San Benedetto del Tronto non era venuto a conoscenza, prima che si verificassero gli ammanchi, della ludopatia da cui era affetta la Spinelli, la quale, a sua volta, una volta scoperti taluni episodi di sottrazione di denaro da parte sua, non aveva fornito alcuna spiegazione del suo comportamento, limitandosi ad affermare che le somme le erano servite per soddisfare esigenze strettamente personali e che non era in grado di restituirle;

non era, pertanto, ravvisabile a carico del dirigente alcuna colpa per aver consentito alla Spinelli di rioccupare il posto di lavoro presso la Cassa del C.U.P., una volta rientrata in servizio dopo un periodo di assenza per malattia.

Nel condividere tali argomentazioni, il Collegio Giudicante rileva, peraltro, che la sussistenza di comportamenti dolosi tenuti dalla Spinelli e la mancanza di elementi che potessero, in qualche modo, attenuare la responsabilità della medesima sono già state ampiamente evidenziate da questa Sezione giurisdizionale nella sentenza n.

244/2019, passata in giudicato, che ha condannato la Spinelli al risarcimento dell'intero danno patrimoniale diretto cagionato all'A.S.U.R. Marche.

* * * * *

Per quanto riguarda la quantificazione dell'onere da porsi a carico della Spinelli per il risarcimento del danno inferto all'immagine ed al prestigio dell'Amministrazione in cui prestava servizio, il Collegio Giudicante reputa pienamente condivisibile la prospettazione della Procura.

Infatti, sulla scorta dei parametri di tipo "oggettivo, soggettivo e sociale", elaborati dalla consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti (a partire dalla sentenza delle SS.RR. n.10/2003/Q.M.), appare congrua la quantificazione del danno all'immagine in € 20.000,00, essendo evidenti: la gravità e la reiterazione dei reati di peculato compiuti dalla Spinelli, definitivamente sanzionati dal Giudice penale; il loro disvalore sociale; la loro cospicua eco mediatica, comprovata dagli articoli di stampa e di quotidiani d'informazione "on line", acquisiti agli atti; il notevole detrimento arrecato al prestigio dell'Amministrazione dinanzi alla collettività.

In base al principio della soccombenza, la Spinelli va, altresì, condannata alla rifusione delle spese processuali in favore dello Stato.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta dalla Procura regionale, condanna Spinelli Giulia a pagare

all'A.S.U.R. Marche (Azienda Sanitaria Unica Regionale per le Marche) la somma di € 20.000,00, da maggiorarsi degli interessi legali, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del C.G.C.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 13 giugno 2023.

Il Presidente- estensore

Valter Camillo Del Rosario

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 23/06/2023
x Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Tiziana Camaioni
Il funzionario amministrativo
Dott. Matteo Quattrini
(firmato digitalmente)